



LETTERA APERTA ALLA DIREZIONE GENERALE DELL'ISPettorato NAZIONALE DEL LAVORO

Mitt

UGL Viabilità e Logistica

FNILT/CSE

Alla cortese attenzione della
Direzione Generale dell'Ispektorato
Nazionale del Lavoro

Oggetto:

Criticità riscontrate nei controlli ispektivivi sul trasporto su strada e invito alle parti sociali a garantire la massima tutela dei lavoratori e delle imprese

Le scriventi Organizzazioni Sindacali, nelle persone di:

Mario Zotti, Segretario Generale FNILT-CSE

Domenico Lizzi, Responsabile Nazionale Conducenti UGL Viabilità e Logistica

espongono quanto segue.

Premessa dei fatti

Nel corso di un recente controllo ispektivivo presso un'impresa di autotrasporto con sede in Campania, è stata notificata una sanzione amministrativa per presunti superamenti dei tempi di guida risalenti a **15 mesi prima**, già **giustificati dal conducente** mediante annotazione su strisciata tachigrafica ai sensi dell'art. 12 del **Regolamento (CE) n. 561/2006**.

Nel successivo confronto con l'ispektore incaricato, è emerso che:

- non era a conoscenza dell'art. 12 del Reg. 561/2006 e **delle relative deroghe**;
- non conosceva le disposizioni del Reg. (UE) n. 165/2014, richiamato nel verbale ma **non pertinente ai tempi di conservazione**;
- l'attività ispektiviva è stata condotta esclusivamente tramite software, senza alcuna **valutazione tecnico-giuridica del contesto**.



Tale circostanza evidenzia una criticità strutturale nell'attività ispettiva.

Erroneità dell'acquisizione dei dati oltre i 12 mesi

Nel verbale è riportata la formula:

“ATTESO CHE DALL'ESAME DEI FILES DELLE REGISTRAZIONI DEI TACHIGRAFI DIGITALI DEL CONDUCENTE SONO RISULTATE LE SEGUENTI VIOLAZIONI...”

Tale affermazione è **giuridicamente inammissibile**, poiché:

- l'acquisizione dei dati è avvenuta **oltre il periodo legale di conservazione**;
- il conducente e l'impresa **non erano più obbligati** a conservare tali documenti;
- l'uso di dati non più obbligatoriamente conservabili **viola il principio di tipicità della prova amministrativa**;
- si determina una **lesione del diritto di difesa**, poiché il lavoratore non può più produrre documentazione che la legge non gli impone di conservare.

La Lettera Circolare INL n. 1/2017, firmata dal Direttore Paolo Pennesi, stabilisce che:

1. i dati tachigrafici devono essere conservati **per almeno 12 mesi**;
2. trascorso tale periodo **cessa ogni obbligo di conservazione**;
3. la documentazione tachigrafica costituisce **documentazione probante** solo entro i 12 mesi;
4. non è possibile estendere tale obbligo ai 5 anni previsti per il LUL;
5. l'ispettore deve attenersi ai limiti probatori derivanti dalla normativa europea.

Ne consegue che **una contestazione emessa oltre i 12 mesi non può fondarsi sull'esibizione di documenti che la normativa non impone più di conservare.**

Le scriventi Organizzazioni rilevano con preoccupazione:

- **assenza di formazione specifica** degli ispettori sui regolamenti europei del trasporto su strada;
- utilizzo di software automatici **senza verifica giuridica** delle risultanze;
- mancata conoscenza dell'art. 12 del Reg. 561/2006, che comporta l'impossibilità di distinguere tra infrazione e deroga legittima;
- acquisizione e utilizzo di dati **oltre il periodo legale di conservazione**, con conseguente violazione dei principi di legalità, proporzionalità e difesa;



- richiamo improprio a regolamenti (es. Reg. 165/2014) **non pertinenti ai tempi di conservazione.**

Tali elementi configurano un quadro che richiede un **intervento urgente e chiarificatore.**

In attesa di un pronunciamento ufficiale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, si invitano tutte le organizzazioni datoriali e sindacali del settore a:

- informare tempestivamente i propri iscritti della situazione in atto;
- adottare, in via prudenziale, sistemi di conservazione dei dati tachigrafici **oltre i 12 mesi**, ove tecnicamente possibile;
- sensibilizzare imprese e conducenti sull'importanza di archiviare copia della documentazione tachigrafica, anche mediante strumenti personali, **fino a chiarimento definitivo della metodologia ispettiva.**

Tale indicazione ha carattere **temporaneo e cautelativo**, finalizzato esclusivamente alla tutela dei lavoratori e delle imprese.

Le scriventi Organizzazioni stanno formalizzando la richiesta di un incontro urgente con la Direzione Generale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, al fine di:

- acquisire chiarimenti sulla formazione del personale ispettivo;
- verificare la corretta applicazione della normativa europea e delle circolari interne;
- definire procedure uniformi e trasparenti;
- garantire la tutela dei lavoratori e delle imprese del settore.

Con Cordialità

Mario Zotti Segretario Generale FNILT/CSE

Domenico Lizzi Responsabile Nazionale Conducenti UGL Viabilità e Logistica